



COMUNE DI FONNI

Provincia di Nuoro

Via San Pietro, 4 - 08023 Fonni (NU)

Codice Fiscale n.: 00169690914

Tel. n. 0784/591304-349-320

[Mail: serviziisociali@comune.fonni.nu.it](mailto:servizisociali@comune.fonni.nu.it)

UFFICIO SOCIO-CULTURALE

ASSEGNO DI NATALITA': CHIARIMENTI SU REQUISITI DI RESIDENZA PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO 2026.

Si informano gli interessati che, ai sensi dell'Avviso Pubblico RAS e della **DGR N. 30/52 DEL 5.06.2025**, il requisito della Residenza nel Comune è assolutamente imprescindibile e ricade sull'Ufficiale d'Anagrafe la verifica della sua reale sussistenza e permanenza anche a norma del Codice Civile e della normativa anagrafica Nazionale.

Come riportato nel punto 3 "Requisiti di ammissibilità" delle linee guida 2025, "Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, che siano proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a **dimora abituale** nel Comune di nuova residenza per l'intero periodo di godimento del beneficio".

COSA SI INTENDE PER RESIDENZA?

La residenza è il luogo dove una persona ha la sua dimora abituale, cioè dove vive stabilmente e per un periodo di tempo prolungato, come definito dall'articolo 43 del Codice Civile. Questa dimora viene registrata nei registri anagrafici del Comune, dando origine alla residenza anagrafica. *"La residenza è sia un diritto che un dovere, e da essa derivano importanti aspetti legali, come la possibilità di votare, accedere all'assistenza sanitaria, scegliere il medico di base e ottenere certificati..."*

La legge prevede che l'ufficiale dell'anagrafe si occupi della regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente. Egli è responsabile dell'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici; ordina TUTTI gli accertamenti necessari ad accertare la veridicità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche (art. 4 della legge 1228/1954).

Di effettuare i controlli tramite la polizia municipale o altro personale autorizzato (art. 19 DPR cit.) per verificare la veridicità delle dichiarazioni di cambio di residenza. I controlli avvengono solitamente senza preavviso entro 45 giorni dalla dichiarazione del cittadino e servono ad accertare la reale dimora abituale. L'accertamento della residenza si basa sull'analisi di vari elementi concreti come la stabilità della dimora, la presenza di utenze domestiche, contratti di affitto o proprietà immobiliare, la frequenza della permanenza e il centro della vita personale nel luogo (compreso il godimento di servizi locali quali frequenza scuole, utilizzo trasporto

scolastico, servizi ludoteca e/o animazione estiva, riferimento ai servizi sociali, tributari, demografici del Comune) e può attenersi oltre che alle verifiche sul luogo anche a altre indagini conoscitive in loco.

Il Comune scrivente si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui beneficiari del contributo, al fine di verificare l'effettiva residenza dichiarata.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti, o l'accertamento della **manca**za dei requisiti comporta la perdita del beneficio.

La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori e resa sotto forma di dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci;

Fonni, 28/01/2026

L'Ufficio Servizi Sociali